

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (G.U. n. 176 del 31.7.2015), la Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europea e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio.

Il Governo è stato quindi delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva sopra indicata, contenuta nell'allegato B alla legge 9 luglio 2015, n. 114.

Il provvedimento del Parlamento e del Consiglio, modificando la precedente decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, si propone di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche introdotte con la circolazione dell'euro per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione di monete, così integrando sul territorio dell'Unione europea la convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 che prevede l'imposizione di sanzioni penali per il reato di falsificazione monetaria, oltre a disposizioni in materia di giurisdizione e cooperazione, anche al fine di rafforzare l'integrità e il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali.

E' invero emerso che in diversi Stati membri vigono livelli di protezione della moneta unica e prassi investigative talvolta disomogenee, onde la necessità dell'intervento del Parlamento e del Consiglio con la direttiva oggetto di recepimento.

Nel merito, essa prevede il mantenimento della maggior parte delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2000/383/GAI, mentre si propone di modificare le disposizioni in materia di sanzioni penali, introducendo la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione (cfr. articolo 5, paragrafo 3); la possibilità di



utilizzare strumenti di indagine analoghi a quelli previsti per le indagini relative alla criminalità organizzata o ad altre gravi forme di criminalità (articolo 9); la possibilità di una rapida trasmissione (preferibilmente prima dell'esercizio dell'azione penale) delle banconote e delle monete falsificate al Centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche, onde pervenire ad una sollecita analisi e, pertanto, alla individuazione e al rinvenimento di ulteriori falsi.

Quanto alla base giuridica della Direttiva, si rileva che l'articolo 4 del TFUE prevede che l'Unione abbia una potestà legislativa concorrente con quella degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; così come l'articolo 288 del TFUE prevede la potestà normativa del Parlamento europeo e del Consiglio, attraverso l'adozione delle direttive, vincolanti per lo Stato membro cui sono rivolte, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Invero, nella materia della contraffazione dell'euro, l'area e l'ambito di intervento dell'Unione presentano aspetti transnazionali che non possono essere risolti dai singoli Stati membri uniformemente, presentando allora l'azione a livello europeo evidenti vantaggi di coordinamento. In particolare, si è notato che l'attuale (blando) livello sanzionatorio in alcuni Stati membri è una delle ragioni dell'insufficiente effetto dissuasivo e del diseguale livello di protezione della moneta unica nell'Unione europea.

Soltanto un intervento da parte dell'Unione europea, che si trova nella posizione di elaborare una normativa vincolante avente efficacia in tutti gli Stati membri, risulta essere idoneo a conseguire dunque l'obiettivo dichiarato.

Ciò posto, nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, atteso che il



codice penale, all'articolo 453, già sanziona il reato di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098.

Sono previste le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate.

Il concorso, il tentativo e l'induzione richiesti dall'articolo 4 della Direttiva rappresentano istituti di diritto penale generale già previsti nel sistema nazionale agli articoli 56 e 110 del codice penale. È appena il caso di precisare che la fattispecie concorsuale, nel nostro ordinamento penale, consente la punizione sia degli apporti materiali che dei contributi morali, meglio definibili, secondo il linguaggio della Direttiva dell'Unione, in termini di induzione. Sia la norma sul tentativo che quella sul concorso, materiale morale, sono strumenti che consentono, senza l'arricchimento delle previsioni di parte speciale, di estendere, fermo l'ambito di necessaria tipicità, l'applicazione delle disposizioni incriminatrici.

Inoltre, nel nostro ordinamento sono contemplate le condotte di favoreggiamento personale all'articolo 378 c.p. e di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p., applicabili anche ai reati di falsificazione di monete.

Le attuali previsioni normative, inoltre, risultano essere conformi alla entità delle sanzioni indicate nell'articolo 5 della Direttiva, considerato che la pena per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale è compresa tra i tre e i dodici anni di reclusione, mentre per i casi di minore gravità può ricorrere la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, n. 4), c.p. (danno di speciale tenuità), nonché le circostanze attenuanti generiche, ex articolo 62 *bis* c.p., comportanti un trattamento sanzionatorio finale con una diminuzione della pena base fino ad un terzo. Quanto alle circostanze aggravanti comuni, previste dall'articolo 61 c.p., esse possono comportare un aumento di pena, pecuniaria e detentiva, fino ad un terzo del limite massimo di pena edittale. Sul piano delle finalità (di



terrorismo od eversione e di agevolazione delle consorterie mafiose) delle condotte già sanzionate dalle norme innanzi richiamate, operano le aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 1 del decreto-legge n. 625 del 1979 convertito dalla legge n. 15 del 1980 e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991, che sortiscono effetti gravosi sia sostanziali, in termini di notevole incremento delle sanzioni penali (le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà ed è esclusa la possibilità di operare il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso) che processuali, radicando le attribuzioni (articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.) delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo nel corso delle indagini preliminari, cui consegue la possibilità di attingere ai più efficaci protocolli investigativi, che si servono delle più moderne tecnologie di ascolto, controllo, intrusione informatica e sorveglianza a distanza.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità delle persone giuridiche, nell'ordinamento giuridico italiano essa è espressamente prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-*bis*; inoltre, l'articolo 52-*quinqies* del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserito dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale.

Le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Direttiva possono essere di natura penale o amministrativa. Sono previste, altresì, misure interdittive quali: l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale, l'assoggettamento a vigilanza giudiziale, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la possibilità di irrogare all'ente sanzioni amministrative, quali la



sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' considerata, inoltre, la possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente, nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

E', infine, prevista la possibilità di applicare, su istanza del pubblico ministero, le misure cautelari interdittive indicate all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (v. anche l'articolo 45, comma 1).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale (articolo 8 della Direttiva), nell'ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all'estero da cittadino straniero.

Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (articolo 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell'*iter criminis* che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato.

Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione, di qualsiasi portata, svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia,



rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.

Quanto alla previsione contenuta all'articolo 9 della direttiva relativa all'adozione da parte degli Stati membri degli strumenti di indagine efficaci ed analoghi a quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (le intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all'articolo 295, comma 3, c.p.p. e quelle cd. preventive, nel caso si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero anche quando la fattispecie monosoggettiva di contraffazione, commessa da parte di chi non sia ad essa organico, sia finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Con riferimento all'articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede presso la Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso



nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia.

Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.

Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.

Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC).

Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che *«i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo»*.

Tuttavia, alcune specifiche previsioni della Direttiva (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l'incriminazione (abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenute al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale, ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere



come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete), necessitano di un espresso intervento normativo.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461; additivi dell'art. 466-*bis* in tema di confisca obbligatoria), le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (art. 1, comma 2, del decreto: aggiungendo all'art. 74 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di perizia nummaria, le parole "consulenza o" e "consulente o" che precedono "perizia" e "perito"), il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 1, comma 3, del decreto: prevedendo la possibilità di procedere a confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 12-*sexies*, anche qualora l'associazione per delinquere sia versata nel settore della contraffazione nummaria e reati satellite). Si prevede inoltre (art. 1, comma 4, del decreto) - come già disposto per le associazioni in tema di contraffazione di marchi e segni distintivi - l'esclusione dai benefici penitenziari di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria e reati satellite, salvo che vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva. Trattandosi di nuova disciplina che interviene sul regime detentivo, si è resa necessaria una disposizione transitoria (art. 2 del decreto) per specificare che la nuova disposizione introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto, si provvede poi ad inserire anche i delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice



penale, tra quelli cd. "transnazionali", di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, al fine di rendere legittime le operazioni di polizia che prevedono l'utilizzo di agenti "sotto copertura" da infiltrare nelle strutture associative attive nel settore della contraffazione e distribuzione nummaria.

E' prevista, altresì, sempre in un'ottica di rafforzamento della lotta contro la falsificazione di monete e banconote, l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche agli indiziati dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale.

Il provvedimento consta di tre articoli.

Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.

Articolo 1.

Contiene l'articolato che si propone di adeguare l'ordinamento interno alle modifiche introdotte dalla Direttiva sulla protezione penale dell'euro (art. 3, paragrafi 1, 2 e 3), nel solco di una linea di tendenza che richiede di offrire tutela penale omogena ai settori strategici per la coesione economica dell'Unione, quale certamente è la divisa comune "euro".

La lettera a) del comma 1 modifica l'art. 453 del codice penale aggiungendo due commi.

Con il primo si prevede l'applicazione della stessa pena di cui al comma precedente nei confronti di colui che, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Si considera così reato anche l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate, che sia funzionale alla produzione indebita di moneta la cui fabbricazione eccede quanto prescritto. Recita, in proposito, il considerando n. 11 della Direttiva oggetto di recepimento, "*... la situazione in cui una banca centrale*



o zecca nazionale o altra impresa autorizzata produce banconote o monete metalliche in eccesso rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea riguarda inoltre la situazione in cui un dipendente di una tipografia o zecca autorizzata utilizza in modo abusivo le attrezzature a propri fini" (fini estranei al proprio ufficio o servizio). La sanzione penale di tali condotte si rende necessaria, recita ancora il medesimo punto del considerando, giacché le monete così prodotte, "una volta messe in circolazione, non sarebbero distinguibili da quelle autorizzate".

Si deve tuttavia trattare, ai fini della integrazione del reato, di condotta consapevole e volontaria, connotata pertanto da dolo diretto intenzionale, oltre che dal carattere indebito, che si riscontra tutte le volte in cui si usa un mezzo o uno strumento legale per realizzare un prodotto o un fine illecito. Si rischierebbe altrimenti di incriminare la produzione "sovrabbondante" o "divergente" rispetto alle prescrizioni, direttive e specifiche tecniche, realizzata per errore umano o tecnico.

Rientra, viceversa, nella previsione sanzionatoria la condotta intenzionale realizzata da "chiunque" (quindi anche da chi riveste la qualifica legale per dare l'ordine di stampa) usi lo strumento ed il mezzo legale per realizzare uno scopo indebito, piegando ed asservendo una potestà legale ad un fine illecito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 453 del codice penale un ulteriore comma che prevede la riduzione della pena, fino ad un terzo, quando la condotta descritta ai commi precedenti ha ad oggetto monete che, pur non immesse ancora in circolazione, sono destinate ad avere corso legale. E', infatti, opportuno, recita il considerando n. 12 della Direttiva, che la moneta, di cui sia stata già offerta pubblica ostensione, sia tutelata penalmente, sebbene non ancora formalmente emessa. E' in questo lasso temporale, infatti, che le organizzazioni criminali si attivano con la produzione finalizzata alla contraffazione, per sorprendere il mercato all'atto della immissione del nuovo conio nel corso legale. Non è irragionevole, pertanto, prevedere la punibilità, in misura ridotta fino ad un terzo rispetto alla pena prevista per i reati di cui ai precedenti commi,



di condotte che manifestano il medesimo disvalore penale quanto ad intenzione e che attingono ad un oggetto materiale della "imitazione" già formato nella struttura, ma non ancora "legalizzato" nella forma. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l'offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale.

La lettera b) del comma 1 del decreto opera alcuni innesti all'articolo 461 del codice penale, al fine di recepire le indicazioni lessicali e di contenuto di cui alla lettera i) del paragrafo 1, sub d), dell'art. 3 della Direttiva. In particolare, dovendosi prevedere la punibilità della fabbricazione fraudolenta, ricettazione, del procacciamento o del possesso anche di **dati** informatici, nonché di ogni altro mezzo, che per natura si manifesta "*peculiarly adapted*" (nel senso di "*specifically*", secondo una lettura conforme alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1929) alla contraffazione o alla alterazione di monete, l'articolo 461 del codice penale risulta così modificato: "*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, ...*".

L'intervento include nella norma - che già anticipa la soglia della punibilità, per i fatti di contraffazione nummaria, al momento preparatorio, costituito dalla predisposizione dei materiali atti alla contraffazione - un nuovo oggetto, il dato informatico, prima assente, ed espunge l'avverbio "*esclusivamente*", che appare troppo restrittivo (e poco finalistico) nella indicazione del rapporto che deve esistere tra gli oggetti materiali e la loro funzione. Se infatti la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati *esclusivamente* alla contraffazione sarebbe ben difficile individuare condotte punibili, giacché è rarissimo che tali strumenti tecnici possano esser destinati in esclusiva alla contraffazione; mentre, senza scivolare verso forme troppo generiche di perimetrazione della fattispecie, l'eliminazione dell'avverbio consente di individuare strumenti non



esclusivi, ma funzionali alla realizzazione delle operazioni di contraffazione.

La lettera c) del comma 1, prevede la confisca obbligatoria delle cose funzionali, pertinenti o serventi rispetto alle operazioni di contraffazione, oltre alle cose che costituiscono l'oggetto, il prodotto il profitto o il prezzo del reato, a chiunque appartenenti. Si prevede, inoltre, la confisca cd. di valore o per equivalente, secondo una prassi di formazione normativa che estende uno strumento di aggressione patrimoniale all'autore dell'illecito che si è dimostrato particolarmente efficace in termini di dissuasione. La struttura della norma ripete l'architettura già vigente in tema di contraffazione di marchi e segni distintivi (art. 474 *bis* c.p.).

Il comma 2, nell'intento di dare concretezza all'art. 10 della Direttiva, che impone l'obbligo di trasmettere le monete contraffatte rinvenute nel corso delle indagini al centro nazionale di analisi, apporta modificazioni lessicali all'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, e quindi dà la possibilità anche al pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, di nominare consulente tecnico nummario un funzionario della Direzione Generale della Banca d'Italia, organo in diretto rapporto funzionale con il detto centro di analisi per la contraffazione nummaria. Agli altri obblighi di comunicazione, come già sopra riferito, provvede la normativa vigente.

Il comma 3 dell'art. 1 del decreto consente di accedere all'altro strumento di aggressione patrimoniale che negli ultimi anni ha manifestato la sua efficacia: la confisca cd. allargata di cui all'art. 12 *sexies* della legge n. 356/92.

La medesima filosofia normativa ispira la formazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto, dei quali si è già detto sopra.

La possibilità di svolgere indagini servendosi di agenti sotto copertura è una scelta fondamentale investigandosi su fenomeni che non trovano ostacoli nelle frontiere nazionali: da qui la necessità di omogeneizzare i protocolli in uso nei diversi Paesi dell'Unione.



Articolo 2.

L'articolo detta una disposizione transitoria necessaria rispetto alla norma (il comma 4 dell'articolo 1) che incide sulla detenzione in corso.

Articolo 3.

La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria.



Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p>Articolo 1. <i>Oggetto.</i> La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute. Essa introduce anche disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione.</p>	<p>LIBRO II, del delitti in particolare; TITOLO VII, dei delitti contro la fede pubblica; Capo I, della falsità in monete, spendita, introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Artt. 453 e ss. del codice penale</p>	<p>Si tratta di disposizione di apertura programmatica e descrittiva dell'articolato. Le norme incriminatrici interne appaiono pressoché conformi alle previsioni codicistiche del diritto sostanziale e processuale interno. Occorre, pertanto, effettuare solo interventi mirati (v. infra) su specifici punti della direttiva che non trovano corrispondente tutela sanzionatoria o sostegno processuale nell'ordinamento interno.</p>
<p>Articolo 2. <i>Definizioni.</i> Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) «valuta»: le banconote e le monete metalliche la cui circolazione sia legalmente autorizzata, comprese le banconote e le monete metalliche la cui immissione in circolazione è legalmente autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98; b) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.</p>	<p>Si tratta di termini di larga diffusione nel lessico comune, le corrispondenti definizioni costituiscono patrimonio semantico comune.</p>	<p>Non occorre introdurre analogha disposizione definitoria.</p>



<p>Art. 3. <i>Reati.</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituiscano reato le condotte seguenti, se compiute intenzionalmente:</p> <p>a) contraffazione o alterazione fraudolenta di monete, qualunque ne sia il modo;</p> <p>b) immissione in circolazione fraudolenta di monete falsificate;</p> <p>c) importazione, esportazione, trasporto, ricettazione o procacciamento di monete falsificate, riconosciute tali, per la loro immissione in circolazione;</p> <p>d) fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o possesso di:</p> <p>i) strumenti, oggetti, programmi informatici e dati nonché ogni altro mezzo che per loro natura sono particolarmente atti alla contraffazione o all'alterazione di monete; o</p> <p>ii) elementi di sicurezza quali ologrammi, filigrane o altri componenti della valuta che servono ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano punibili anche per quanto riguarda banconote o monete metalliche fabbricate usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti o delle condizioni a cui le autorità competenti possono emettere</p>	<p>Le condotte descritte all'art. 3 della direttiva sono già adeguatamente sanzionate, come in appresso indicato per articoli di legge richiamati, occorre solo qualche intervento manipolativo sub paragrafo 1, lett. d) e sub paragrafi 2 e 3.</p> <p>Quanto alle altre disposizioni i fatti sono già previsti dalle vigenti norme:</p> <p>Par. 1 sub a) = artt. 453-454 c.p.</p> <p>Par. 1 sub b), = artt. 453, comma 1, n. 3 e 455 c.p.</p> <p>Par. 1 sub c), = artt. 453, 455, 648 c.p.</p> <p>Par. 1 sub d), = art. 461 c.p. da novellare</p> <p>Par. 2 e 3, oggetto di interventi additivi.</p>	<p>Alcune specifiche previsioni della direttiva (art. 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l'incriminazione (<i>abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenute al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete</i>) richiedono un espresso intervento "creativo" per la incriminazione delle condotte ivi descritte, che ad oggi sono fatti non costituenti reato.</p> <p>Con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461 c.p.</p> <p>ART. 1 (Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione)</p> <p>1. Al regio decreto</p>
--	--	---



<p>banconote o monete metalliche.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui ai paragrafi 1 e 2 siano punibili anche per quanto riguarda banconote e monete metalliche non ancora emesse, ma destinate a essere immesse in circolazione con corso legale.</p>		<p>19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete per le quali è determinato il termine iniziale del corso legale.»;</p> <p>b) all'articolo 461, primo comma:</p> <p>1) dopo la parola «programmi» sono inserite le seguenti «e dati»;</p> <p>2) la parola «esclusivamente» è soppressa;</p>
<p>Art. 4. <i>Induzione, favoreggiamento, concorso e tentativo.</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui all'articolo 3 siano punibili come reati.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il tentativo di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all'articolo 3, paragrafi 2 o 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia punibile come reato.</p>	<p>Soccorrono in materia le disposizioni di parte generale del codice penale: artt. 56, 110, 378, 379, 414 c.p. (v. relazione illustrativa).</p>	<p>Non occorrono interventi nell'ordinamento interno.</p>



Art. 5. *Sanzioni per le persone fisiche:*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), siano punibili con una sanzione massima che preveda la reclusione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di **almeno otto anni**.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 3, paragrafo 3, in relazione alle condotte di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima di **almeno cinque anni**.

5. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive diverse da

V. corrispondenza sub art. 1 della direttiva. Le sanzioni detentive previste vanno da quattro a dodici anni, punendo il tentativo con pena massima di 8 anni (v. sul punto la relazione illustrativa).

La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente (così come oggi novellata) alla sanzione, nella misura indicata nell'atto dell'Unione, delle condotte ivi richiamate.



<p>quelle di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tra cui multe e reclusione, qualora la valuta falsificata sia stata ricevuta senza sapere che era falsa ma fatta poi circolare anche se riconosciuta tale.</p>		
<p>Art. 6. <i>Responsabilità delle persone giuridiche.</i> Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all'interno della persona giuridica, basata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sul potere di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica. <p>2. Gli Stati membri assicurano che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di</p>	<p>Provvede sul punto l'art. 25-bis della legge 231 del 2000 (v. relazione illustrativa).</p>	<p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla sanzione, nella misura indicata nell'atto dell'Unione, delle condotte ivi richiamate.</p>



uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.

3. - La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 7, sanzioni per le persone giuridiche.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività d'impresa;
- c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;
- d) la liquidazione giudiziaria;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.



<p>Articolo 8. Competenza giurisdizionale.</p> <p>1. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 quando:</p> <p>a) il reato è stato commesso in tutto o in parte nel proprio territorio; o</p> <p>b) l'autore del reato sia un proprio cittadino.</p> <p>2. Ogni Stato membro la cui valuta è l'euro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del proprio territorio, almeno nella misura in cui riguardino l'euro e quando:</p> <p>a) l'autore del reato si trova nel territorio di tale Stato membro e non sia estradato; o</p> <p>b) le banconote o le monete metalliche in euro falsificate connesse con il reato sono state rinvenute nel territorio di tale Stato membro.</p> <p>Ai fini dell'azione penale avverso i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora si riferiscano all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché a induzione, favoreggiamento e concorso, e tentativo di commettere tali reati, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che la propria competenza giurisdizionale non sia subordinata alla condizione che gli atti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.</p>	<p>Provvedono sul punto gli artt. 6, 7, 9 e 10 del codice penale.</p> <p>Nell'ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all'estero da cittadino straniero.</p> <p>Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (art. 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell'<i>iter criminis</i> che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato.</p> <p>Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione di qualsiasi portata svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.</p>	<p>La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla sanzione delle condotte commesse, in tutto o in parte sul territorio nazionale, o anche all'estero da cittadino italiano o straniero (v. relazione illustrativa).</p>
--	---	---



Articolo 9. Strumenti di indagine.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Provvede adeguatamente sul punto la normativa interna:

Si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (quanto alle intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all'art. 295, comma 3 c.p.p. e quelle cd. preventive, sarà possibile accedere a tali mezzi di intrusione laddove si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero se la fattispecie monosoggettiva di contraffazione, commessa da parte di chi non sia organico a sodalità mafiose o terroristiche, sia finalizzata ad agevolare la consorteia mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Quando ad autorizzazione di attività di indagine sotto copertura, al fine di penetrare nel nucleo delle organizzazioni transnazionali di settore, confisca per equivalente e confisca cd. allargata, si provvede come da atto di recepimento.

La direttiva non necessita sul punto di atti di recepimento, provvedendo già la normativa vigente alla più adeguata predisposizione di strumenti di indagine calibrati sulle fattispecie mono e plurisoggettive (v. relazione illustrativa).

Solo in materia di autorizzazione alle operazioni sotto copertura, in materia di confisca e di esclusione dai benefici penitenziari, sono stati approntati strumenti di tutela funzionali alla migliore protezione della valuta.

c) dopo l'articolo 466 è inserito il seguente:

«466-bis. Confisca. – Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, n. 2), nei casi di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.»

3. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461.»

4. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461.»

5. Alla legge 16 marzo 2006, n. 146, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461.»

6. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è



		<p>apportata la seguente modifica:</p> <p>a) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) ai soggetti indiziati dei reati di cui agli articoli 453, 454, 455, 460, 461.»</p>
<p>Articolo 10. <i>Obbligo di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi e il rinvenimento dei Falsi.</i></p> <p>Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi.</p> <p>Le autorità competenti trasmettono senza indugio i necessari campioni al più tardi una volta raggiunta una decisione definitiva riguardo al procedimento penale.</p>	<p>Con riferimento all'articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede nella Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia.</p> <p>Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.</p> <p>Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.</p> <p>Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC).</p> <p>Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del</p>	<p>2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti «Consulenza 0»;</p> <p>b) al primo comma dell'articolo 74, dopo le parole «è nominato» sono inserite le seguenti «consulente 0».</p>



	<p>codice di procedura penale stabilisce che «i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo».</p>	
<p>Articolo 11. <i>Statistiche.</i> Gli Stati membri, almeno ogni due anni, trasmettono alla Commissione dati concernenti il numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e il numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli 3 e 4.</p>	<p>L'ordinamento prevede già la verifica periodica dell'impatto regolamentare.</p>	<p>Non necessita intervento recettivo provvedendosi al monitoraggio della efficacia della nuova normativa con gli ordinari strumenti (VIR) interni. Del pari è a dirsi per i successivi articoli 12, 13, 14 e 15</p>



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/62/UE che sostituisce la precedente decisione quadro 2000/383/GAI. In tal modo si propone di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche introdotte con la circolazione dell'euro, attraverso sanzioni penali e altre sanzioni preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione di monete.

Ciò posto, nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali che vengono introdotte, occorre rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, atteso che il codice penale, all'articolo 453, già sanziona il reato di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate", con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098.

Il provvedimento in esame prevede la modifica delle disposizioni in materia di sanzioni penali introducendo la pena massima di almeno anni otto di reclusione per il reato di distribuzione; la possibilità di avvalersi di strumenti di indagine analoghi a quelli previsti per la criminalità organizzata nonché la possibilità della trasmissione delle banconote e delle monete falsificate al Centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche, struttura già operante presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, onde pervenire alla individuazione e al rinvenimento di ulteriori falsi. La nuova normativa, pertanto, dà luogo a modifiche di carattere procedimentale, che non determinano nuovi oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

La possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente, così come la possibilità che venga nominato, dal pubblico ministero, un consulente tecnico nummario tra i funzionari della Direzione Generale della Banca



d'Italia, organo in diretto rapporto funzionale con il Centro di analisi per la contraffazione nummaria, non comporta profili di nuova onerosità, essendo tale facoltà già prevista, a legislazione vigente, per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, significando altresì che l'attività di consulente del tecnico nummario, rientra tra i compiti istituzionali svolti dallo stesso.

Il provvedimento consta di tre articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione*). Il predetto articolo introduce una serie di modifiche atte ad adeguare l'ordinamento interno a quelle introdotte dalla Direttiva sulla protezione penale dell'euro. *Trattasi come detto di modifiche di natura procedimentale che prevedono, altresì, l'applicazione dell'istituto della confisca c.d. di valore o per equivalente, già presente nel nostro ordinamento. Tali modifiche sono di carattere neutro e, pertanto, non suscettibili di dare luogo ad effetti di natura finanziaria.*

Articolo 2 (*Disposizione transitoria*). Trattandosi di nuova disciplina che interviene anche sul regime detentivo, si è reso necessario dettare una disposizione transitoria specificando che la nuova norma introdotta si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. *Non si ravvisa, al riguardo, alcun effetto finanziario.*


Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*). La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria tesa ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

... della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
... dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
... esito

POSITIVO NEGATIVO

20 GEN. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo attua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114 (G.U. n. 176 del 31.7.2015), la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione, che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio.

L'oggetto dell'intervento appare perfettamente coerente con il programma di governo, teso ad assicurare massima protezione alla divisa europea, e volge nella medesima direzione delle novelle già introdotte per effetto dell'entrata in vigore del nuovo conio unitario (d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, atteso che il codice penale, all'articolo 453, già sanziona il reato di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098.

Sono previste le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate.

Il concorso nel reato, il tentativo e l'istigazione richiesti dall'articolo 4 della Direttiva rappresentano istituti di diritto penale generale già previsti nel sistema nazionale agli articoli 110, 56 e 115 del codice penale; inoltre, sono contemplate le condotte di favoreggiamento personale all'articolo 378 c.p. e di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p., applicabili anche al reato di falsificazione di monete.

Le attuali previsioni normative, inoltre, risultano essere conformi alla entità delle sanzioni indicate nell'articolo 5 della Direttiva, considerato che la pena per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale è compresa tra i tre e i dodici anni di reclusione, mentre per i casi di minore gravità può ricorrere la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, n. 4), c.p. (danno di speciale tenuità), nonché le circostanze attenuanti generiche, ex articolo 62 bis c.p., comportanti un trattamento sanzionatorio finale con una diminuzione della pena base fino ad un terzo. Quanto alle circostanze aggravanti comuni, previste dall'articolo 61 c.p., esse possono comportare un aumento di pena, pecuniaria e detentiva, fino ad un terzo del limite massimo di pena edittale. Sul piano delle finalità (di terrorismo od eversione e di agevolazione delle consorterie mafiose) delle condotte già sanzionate dalle norme innanzi richiamate, operano le aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 1 legge n. 15 del 1980 e 7 legge n. 203/1991, che sortiscono effetti gravosi sia sostanziali, in termini di notevole incremento delle sanzioni penali (le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà ed è esclusa la possibilità di operare il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso) che processuali, radicando le attribuzioni (articolo 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p.) delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo nel corso delle indagini preliminari, cui consegue la possibilità di attingere ai più efficaci protocolli investigativi, che si servono delle più moderne tecnologie di ascolto, controllo, intrusione informatica e sorveglianza a distanza.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità delle persone giuridiche, nell'ordinamento giuridico italiano essa è espressamente prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-bis; inoltre, l'articolo 52-quinquies del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserito dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale.

Le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Direttiva possono essere di natura penale o amministrativa. Sono previste, altresì, misure interdittive quali: l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale, l'assoggettamento a vigilanza giudiziale, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la possibilità di irrogare all'ente sanzioni amministrative, quali la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' considerata, inoltre, la possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente, nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

E', infine, prevista la possibilità di applicare, su istanza del pubblico ministero, le misure cautelari interdittive indicate all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (v. anche l'articolo 45, comma 1).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale (articolo 8 della Direttiva), nell'ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all'estero da cittadino straniero.

Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (articolo 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell'iter criminis che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato.

Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione, di qualsiasi portata, svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.

Quanto alla previsione contenuta all'articolo 9 della direttiva relativa all'adozione da parte degli Stati membri degli strumenti di indagine efficaci ed analoghi a quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (le intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all'articolo 295, comma 3, c.p.p. e quelle cd. preventive, nel caso si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero anche quando la fattispecie monosoggettiva di contraffazione, commessa da parte di chi non sia ad essa organico, sia finalizzata ad agevolare la consorceria mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Con riferimento all'articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede presso la Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia.

Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.

Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.

Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC).

Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che «i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo».

Tuttavia, alcune specifiche previsioni della Direttiva (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l'incriminazione (abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenute al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale, ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete), necessitano di un espresso intervento normativo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461; additivi dell'art. 466-bis in tema di confisca obbligatoria), le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (art. 1, comma 2, del decreto: aggiungendo all'art. 74 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di perizia nummaria, le parole "consulenza o" e "consulente o" che precedono "perizia" e "perito"), il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 1, comma 3, del decreto: prevedendo la possibilità di procedere a confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies, anche qualora l'associazione per delinquere sia versata nel settore della contraffazione nummaria e reati satellite). Si prevede inoltre (art. 1, comma 4, del decreto) - come già disposto per le associazioni in tema di contraffazione di marchi e segni distintivi - l'esclusione dai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria e reati satellite, salvo che vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva. Trattandosi di nuova disciplina che interviene sul regime detentivo, si è resa necessaria una disposizione transitoria (art. 2 del decreto) per specificare che la nuova disposizione introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Al comma 5 dell'articolo 1 del

decreto, si provvede poi ad inserire anche i delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale, tra quelli cd. "transnazionali", di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, al fine di rendere legittime le operazioni di polizia che prevedono l'utilizzo di agenti "sotto copertura" da infiltrare nelle strutture associative attive nel settore della contraffazione e distribuzione nummaria.

E' prevista, altresì, sempre in un'ottica di rafforzamento della lotta contro la falsificazione di monete e banconote, l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche agli indiziati dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale, gli strumenti sanzionatori e processuali adattati alle fattispecie novellati sono stati già aliunde sperimentati senza che su di essi sia stato registrato alcun intervento della Corte costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (processo penale) riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo incide sulla materia processuale penale, riservata alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga (falso nummario) all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza (cfr. su uno dei punti specifici oggetto di intervento normativo: Cass. Sez. V, n. 2062 del 12.1.1994, rv. 197272). Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (2014/62/UE del 15 maggio 2014), in armonia con i principi contenuti nella convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 e sviluppando le disposizioni già contenute nella decisione quadro 2000/383/GAI.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. Quanto alla base giuridica della direttiva, si rileva che l'articolo 4 del TFUE prevede che l'Unione abbia una potestà legislativa concorrente con quella degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; così come l'articolo 288 del TFUE prevede la potestà normativa del Consiglio, attraverso l'adozione delle direttive, vincolanti per lo Stato membro cui sono rivolte, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano precedenti, tanto alla Corte EDU, quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

V. sub 13).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della direttiva oggi in corso di recepimento, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

Tutti gli altri Stati membri dell'Unione sono tenuti all'attuazione della direttiva. Consta che il regno di Spagna abbia già adottato il testo normativo con modalità del tutto analoghe a quelle seguite dallo schema di decreto legislativo in commento.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite. L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 9 luglio 2015, n. 114. Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione.

Il controllo ed il monitoraggio statistico sarà svolto da questa Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: *Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio".*

SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'euro, in quanto moneta unica condivisa dagli Stati membri della "zona euro", è diventato un elemento fondamentale dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. Tuttavia, sin da quando è stata introdotta nel 2002, la moneta continua a essere nel mirino di gruppi della criminalità organizzata attivi nel settore della falsificazione monetaria. L'Unione stima che la sua contraffazione ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni. È pertanto nell'interesse dell'Unione nel suo complesso contrastare e reprimere le attività che possono compromettere l'autenticità dell'euro mediante falsificazione.

La direttiva dell'Unione, che lo schema di decreto legislativo si propone di attuare, tende ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri, rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche introdotte con la circolazione dell'euro, attraverso le sanzioni penali e gli altri strumenti legali interdittivi ed ablativi preordinati a contrastare il fenomeno della falsificazione di monete, così integrando sul territorio dell'Unione europea la convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929, che prevede l'imposizione di sanzioni penali per il reato di falsificazione monetaria, oltre a disposizioni in materia di giurisdizione e cooperazione, anche al fine di rafforzare l'integrità e il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali.

E' infatti emerso che in diversi Stati membri vigono livelli di protezione della moneta unica e prassi investigative talvolta disomogenee, il che non consente di affrontare adeguatamente un fenomeno criminale dalla evidente, quanto allarmante, dimensione transnazionale, donde la necessità dell'intervento del Consiglio con la direttiva oggetto di recepimento. L'aggressione alla "moneta unica" attraverso il fenomeno della contraffazione (*lato sensu* intesa) rappresenta, inoltre, un pericolo di enormi proporzioni per l'economia e la stabilità politica del vecchio continente, potendo perfino compromettere la virtuosa politica monetarista che mantiene bassi i tassi di interesse ed il livello dell'inflazione.

L'intervento normativo di genesi europea presenta evidenti vantaggi di coordinamento. In particolare, si è notato che l'attuale (blando) livello sanzionatorio in alcuni Stati membri è una delle ragioni dell'insufficiente effetto dissuasivo e del diseguale livello di protezione della moneta unica nell'Unione europea.

Soltanto un intervento da parte dell'Unione, che si trova nella posizione di elaborare una normativa

vincolante avente efficacia in tutti gli Stati membri, è idoneo a conseguire l'obiettivo dichiarato.

Ciò posto, nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi e alle prescrizioni processuali della direttiva in esame, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti. Si deve in proposito rilevare come il nostro ordinamento giuridico sia già parzialmente conforme al contenuto della Direttiva 2014/62/UE, prevedendo l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, atteso che il codice penale, all'articolo 453, già sanziona il reato di "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da € 516 a € 3.098.

Sono previste le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate.

Il concorso nel reato, il tentativo e l'istigazione richiesti dall'articolo 4 della Direttiva rappresentano istituti di diritto penale generale già previsti nel sistema nazionale agli articoli 110, 56 e 115 del codice penale; inoltre, sono contemplate le condotte di favoreggiamento personale all'articolo 378 c.p. e di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p., applicabili anche al reato di falsificazione di monete.

Le attuali previsioni normative, inoltre, risultano essere conformi alla entità delle sanzioni indicate nell'articolo 5 della Direttiva, considerato che la pena per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale è compresa tra i tre e i dodici anni di reclusione, mentre per i casi di minore gravità può ricorrere la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62, n. 4), c.p. (danno di speciale tenuità), nonché le circostanze attenuanti generiche, ex articolo 62 bis c.p., comportanti un trattamento sanzionatorio finale con una diminuzione della pena base fino ad un terzo. Quanto alle circostanze aggravanti comuni, previste dall'articolo 61 c.p., esse possono comportare un aumento di pena, pecuniaria e detentiva, fino ad un terzo del limite massimo di pena edittale. Sul piano delle finalità (di terrorismo od eversione e di agevolazione delle consorterie mafiose) delle condotte già sanzionate dalle norme innanzi richiamate, operano le aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 1 legge n. 15 del 1980 e 7 legge n. 203/1991, che sortiscono effetti gravosi sia sostanziali, in termini di notevole incremento delle sanzioni penali (le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà ed è esclusa la possibilità di operare il giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso) che processuali, radicando le attribuzioni (articolo 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p.) delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo nel corso delle indagini preliminari, cui consegue la possibilità di attingere ai più efficaci protocolli investigativi, che si servono delle più moderne tecnologie di ascolto, controllo, intrusione informatica e sorveglianza a distanza.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità delle persone giuridiche, nell'ordinamento giuridico italiano essa è espressamente prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-bis; inoltre, l'articolo 52-quinquies del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserito dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale.

Le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Direttiva possono essere di natura penale o amministrativa. Sono previste, altresì, misure interdittive quali: l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale, l'assoggettamento a vigilanza giudiziale, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti

usati per commettere il reato.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede la possibilità di irrogare all'ente sanzioni amministrative, quali la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' considerata, inoltre, la possibilità di nominare un commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente, nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

E', infine, prevista la possibilità di applicare, su istanza del pubblico ministero, le misure cautelari interdittive indicate all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (v. anche l'articolo 45, comma 1).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale (articolo 8 della Direttiva), nell'ordinamento penale italiano, gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale assicurano la perseguibilità del delitto di falsità in monete aventi corso legale nel Paese, anche se commesso all'estero da cittadino straniero.

Deve a tanto aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (articolo 6, secondo comma, c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un «frammento» dell'iter criminis che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato.

Anche in tema di concorso di persone nel reato, l'attività di partecipazione, di qualsiasi portata, svolta nel territorio italiano da un concorrente induce a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero: è sufficiente, pertanto, che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.

Quanto alla previsione contenuta all'articolo 9 della direttiva relativa all'adozione da parte degli Stati membri degli strumenti di indagine efficaci ed analoghi a quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose oggetto di recepimento consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 266 c.p.p. (le intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti di cui all'articolo 295, comma 3, c.p.p. e quelle cd. preventive, nel caso si proceda per fattispecie associative mafiose o terroristiche che abbiano tra gli scopi la contraffazione della moneta, ovvero anche quando la fattispecie monosoggettiva di

contraffazione, commessa da parte di chi non sia ad essa organico, sia finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa o terroristica), nonché il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Con riferimento all'articolo 10 si osserva che il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di analisi delle banconote con sede presso la Banca d'Italia, per contrastare il fenomeno della contraffazione della moneta europea. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'art. 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia.

Le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio delle monete in euro sospette di falsità sono contenute nel Decreto 1° marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che recepisce le indicazioni del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28/06/2001.

Nel citato decreto vengono individuati i soggetti obbligati a ritirare dalla circolazione le monete in euro sospette di falsità nel momento in cui ne vengono in possesso per qualunque motivo: tra questi, ad esempio, sono compresi le banche, la società Poste Italiane, le imprese e le società di investimenti, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, le imprese di assicurazioni.

Tali soggetti, dopo aver rilasciato al presentatore un verbale di ritiro, devono immediatamente inoltrare le monete sospette di falsità al Centro Nazionale di Analisi (CNAC).

Infine, è da ricordare che l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che «i biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo».

Tuttavia, alcune specifiche previsioni della Direttiva (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3), per la peculiarità delle condotte di cui si chiede l'incriminazione (abuso delle attrezzature o del materiale per la produzione di monete legalmente detenute al fine di produrre fraudolentemente monete formalmente genuine senza autorizzazione, ovvero in numero superiore a quanto autorizzato; ritenere contraffatte anche le monete non aventi ancora corso legale, ma concretamente destinate ad essere immesse sul mercato come divisa euro; prevedere come reato anche la fabbricazione fraudolenta, la ricettazione ed il possesso di dati, oltre che di strumenti, oggetti o programmi informatici o altri mezzi specificamente destinabili alla contraffazione o alterazione di monete), necessitano di un espresso intervento normativo.

Come emerge infatti dalle relazioni trasmesse a questo Ufficio dalla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dal Dipartimento Circolazione monetaria presso la Banca d'Italia, l'attività di contraffazione della divisa adottata dall'Unione ha solide basi sul territorio nazionale, ove può contare sull'appoggio, anche finanziario, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che controllano il territorio in maniera capillare e si avvalgono di strutture fiduciarie consolidate, che

garantiscono *know how*, risorse umane e strumentali di elevato valore. Anche per questo motivo, la parcellizzazione delle indagini, che può comportare la dispersione degli elementi informativi acquisiti, e l'arresto delle investigazioni alle frontiere, non hanno consentito di connotare di efficacia l'azione, talvolta in sé pur efficiente, della polizia giudiziaria. La normativa vigente non rende obbligatoria la confisca dei beni strumentali alla commissione del reato di falso nummario, è preclusa la confisca per equivalente, il che non consente di aggredire i patrimoni e gli strumenti d'impresa usati per la contraffazione della moneta e la sua distribuzione. Il fenomeno criminale ben si presta alla dimensione transnazionale, ove la produzione si concentra in regioni ad alta densità criminale, mentre la diffusione e l'immissione sul mercato avvengono in distretti ove più bassa è l'attenzione investigativa. Occorre pertanto rimediare, sotto il profilo investigativo, consentendo operazioni sotto copertura in tutta l'area continentale ed all'allargando l'area di applicazione della confisca per equivalente e della confisca obbligatoria, anche in forma "allargata". Il dato statistico delle sentenze irrevocabili di condanna in materia di falso nummario, relativo agli anni dal 2010 al 2015, restituisce una cifra ragguardevole (2.743 condanne), cui non corrisponde un valore equivalente nelle confische di monete e beni strumentali.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa (art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto) il codice penale (interventi di interpolazione sugli articoli 453, 461; additivi dell'art. 466-bis in tema di confisca obbligatoria), le disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (art. 1, comma 2, del decreto: aggiungendo all'art. 74 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di perizia nummaria, le parole "consulenza o" e "consulente o" che precedono "perizia" e "perito"), il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (art. 1, comma 3, del decreto: prevedendo la possibilità di procedere a confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 12-sexies, anche qualora l'associazione per delinquere sia versata nel settore della contraffazione nummaria e reati satellite). Si prevede inoltre (art. 1, comma 4, del decreto) - come già disposto per le associazioni in tema di contraffazione di marchi e segni distintivi - l'esclusione dai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria e reati satellite, salvo che vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva. Trattandosi di nuova disciplina che interviene sul regime detentivo, si è resa necessaria una disposizione transitoria (art. 2 del decreto) per specificare che la nuova disposizione introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto, si provvede poi ad inserire anche i delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale, tra quelli cd. "transnazionali", di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, al fine di rendere legittime le operazioni di polizia che prevedono l'utilizzo di agenti "sotto copertura" da infiltrare nelle strutture associative attive nel settore della contraffazione e distribuzione nummaria. E' prevista, altresì, sempre in un'ottica di rafforzamento della lotta contro la falsificazione di monete e banconote, l'applicazione delle misure di prevenzione personali anche agli indiziati dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Nel solco tracciato dai principi di delega, l'intervento normativo è volto a garantire la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli istituti finanziari nell'autenticità delle banconote e delle monete metalliche in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi. È pertanto essenziale assicurare che l'euro e le altre monete autorizzate legalmente alla circolazione siano protette in modo adeguato in tutti gli Stati membri mediante misure efficaci di diritto penale. L'obiettivo comune delle definizioni di reato è dissuadere dal compimento di atti di contraffazione aventi a oggetto banconote e monete metalliche falsificate, strumenti e altri mezzi per la falsificazione. In tale direzione è quindi opportuno considerare reato anche l'uso improprio di attrezzature o di materiale legale delle tipografie o delle zecche autorizzate per la produzione di banconote e monete metalliche apparentemente genuine a scopo fraudolento. E' altresì opportuno che tale condotta sia punibile come reato anche quando la quantità autorizzata non è stata superata, perché le banconote e le monete metalliche prodotte, una volta immesse in circolazione, non sono distinguibili da quelle autorizzate. E' del pari necessario che anche le banconote e le monete metalliche in euro che la BCE o le banche centrali e le zecche nazionali non hanno ancora formalmente emesso rientrino nell'ambito di protezione penale (ad es. le monete metalliche in euro con nuove facce nazionali o le nuove serie di banconote in euro saranno protette anche prima di essere ufficialmente messe in circolazione).

Per effetto della approvazione della presente novella, nel breve e medio termine, la lotta alla contraffazione organizzata della moneta unica dovrebbe risultare più agevole, sia per l'effetto dissuasivo delle sanzioni penali e degli strumenti interdittivi ed ablativi previsti, sia in ragione degli strumenti investigativi posti a disposizione degli inquirenti per offrire alla giurisdizione più adeguati strumenti sanzionatori ed una più solida piattaforma probatoria. Nel lungo termine, l'effetto dissuasivo dovrebbe esplicitare la sua massima portata, conducendo ad una drastica regressione del fenomeno criminale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi:

- a) al numero dei procedimenti definiti in materia con incremento delle sanzioni irrogate per fatti caratterizzati da rilevanti aspetti organizzativi;
- b) al numero delle confische disposte all'esito dei processi incardinati nella materia oggetto di novella;
- c) alla riduzione, nel lungo termine, della cifra penale del fenomeno;

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

-- *Destinatari pubblici:* il Ministero della giustizia, il CNAC, la Banca d'Italia, gli uffici territoriali del pubblico ministero, la polizia giudiziaria;

- *Destinatari privati*: la rete di imprese tipografiche dedite alla contraffazione della moneta unica, i loro consulenti nel settore della serigrafia, la più vasta platea dei soggetti processuali impegnati nella difesa.

-- *Destinatari indiretti*: l'utenza del servizio giustizia nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nel corso della istruttoria che ha preceduto la produzione dell'articolato è stato consultato il Dipartimento per la Circolazione monetaria della Banca d'Italia; il Procuratore Nazionale Antimafia ha redatto un motivato parere.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata valutata e scartata, dovendo l'ordinamento interno adeguarsi alle disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento, come più diffusamente descritto in relazione illustrativa.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nell'ambito delle attività di consultazione si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio, in quanto, il compiuto recepimento della direttiva implicava necessariamente l'adeguamento della normativa interna.

Operando negli spazi di discrezionalità concessi dal testo della Direttiva, lo schema elaborato ha focalizzato l'intervento sugli aspetti patrimoniali che derivano dalla commissione del reato, sulla implementazione delle strategie investigative transnazionali, sull'accesso agli strumenti di prevenzione, sulla anticipazione della soglia di punibilità e sulla incriminazione delle condotte connotate da abuso nel possesso legittimo degli strumenti di produzione della moneta. Sono state analizzate, ma escluse ipotesi di "distrettualizzazione" della fattispecie, palesandosi tale strategia inutile, sotto il profilo dell'accesso a strumenti tecnici di indagine (già consentiti dalla normativa proposta) e potenzialmente dannosa, producendo l'effetto di scaricare sulle Procure distrettuali una mole ingente di indagini con il rischio di inflazione investigativa e conseguente approssimazione. Del resto, laddove gli elementi tratti dall'indagine sulla fattispecie monosoggettiva consentano di colorare di mafiosità il contesto in cui l'episodio si colloca, è pur sempre possibile attingere alle qualità investigative delle Procure distrettuali contestando l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l.203/91. La soluzione adottata consente comunque di attingere ad ogni forma di strumento intercettivo, nel rispetto della dimensione ontologica del fenomeno oggetto di investigazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, si è scelto di intervenire solo ove la normativa interna non fosse in linea con gli obblighi imposti dalla Direttiva. Si è così evitato di intervenire laddove la normativa vigente già consente l'incriminazione delle condotte "raccomandate" dall'Unione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'amministrazione coinvolta ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Presenta, invece, i seguenti vantaggi:

a) incidenza positiva sulla raccolta degli elementi di prova, con incidenza diretta sulla efficacia della giurisdizione, sulla capacità dissuasiva di una sanzione che si rende concreta grazie al patrimonio probatorio accessibile, sulla complessiva credibilità in campo europeo del sistema nazionale di investigazione e repressione;

b) ampliamento delle ipotesi di confisca, conseguente possibilità di aggredire patrimoni illeciti, anche laddove sia disperso il provento del reato, con effetti positivi sulla collettività e sulla credibilità del sistema sanzionatorio nazionale;

c) nel lungo termine, incremento della fiducia nella moneta, sia da parte degli investitori privati e pubblici, che da parte degli organi di impresa, allontanamento del pericolo di inflazione non programmata e di "attacchi monetari" all'Unione.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le micro, piccole e medie imprese virtuose godranno nell'immediato e nel medio termine gli effetti favorevoli della nuova disciplina. L'implementazione degli strumenti di contrasto alla contraffazione consentirà infatti di recuperare all'economia legale interi settori di illecito sommerso.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non è previsto alcun incremento degli oneri di carattere informativo e amministrativo a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'efficacia dell'intervento resterà prevedibilmente condizionata dalla capacità di investigare i fenomeni organizzati del crimine di settore.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla

L'intervento regolatorio incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, scongiurando pericoli di aggressione monetaria alla stabilità economica dell'Unione.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- le amministrazioni centrali coinvolte, vale a dire il Ministero della giustizia, B.C.E. e la Banca d'Italia.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

È prevista adeguata informazione sul sito *web* istituzionale del Ministero della giustizia, che pubblicherà anche i dati del monitoraggio effettuato sul dato statistico di carattere processuale.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Sono previste, tra le attività ordinarie svolte dalla Direzione Generale della Statistica del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, forme di monitoraggio annuale degli effetti sortiti dall'intervento normativo (verifica numerica degli atti di esercizio dell'azione penale, misure cautelari emesse, condanne in primo grado e successivi esiti delle eventuali impugnazioni), così da poter offrire alla Commissione un parametro aggiornato cui ancorare la valutazione di efficacia dell'intervento regolatorio.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti meccanismi di revisione periodica.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero della giustizia sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno prese in esame oltre al rapporto costo - benefici dell'intervento regolatorio, il grado di raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti.

Gli aspetti monitorati prioritariamente ai fini della VIR saranno quelli indicati nella Sez. 1 lett. C).